



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 18 agosto 2015

Prot. n. 2999/ARA OR/ml

Oggetto: nuovi Istituti Tecnici Superiori;
modifiche al DPR n. 328/2001.

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Ai Presidenti delle Federazioni regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

e, p.c. Ai Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

e-mail

e, p.c. Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA

LORO SEDI

e-mail

e, p.c. Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO

LORO SEDI

e-mail

e, p.c. Ai componenti la Consulta Nazionale
dell'Istruzione Agraria

LORO SEDI

e-mail

IN EVIDENZA

Si richiama l'attenzione dei Presidenti in indirizzo sulla recente modifica apportata dalla legge 13 luglio 2015 n. 107, *cd "la buona scuola"*, all'art. 55 del DPR 5 giugno 2001 n. 328 in materia di accesso agli esami abilitanti di alcune professioni, fra cui quella di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato.

UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici

Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ

Tel. 0543/720.908

Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia

Via Arenula, 71 - 00186 ROMA

Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531

Fax 06/6813.5409

E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it - www.agrotecnici.it

In particolare il comma 3 dell'art. 55 è stato modificato ricomprendendo i corsi dei nuovi Istituti Tecnici Superiori fra le modalità di alternativo svolgimento del tirocinio professionale; si riporta di seguito il nuovo art. 55 c. 3 del DPR n. 328/2001 (*in grassetto la parte aggiunta*):

“Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto 31 ottobre 2000, n. 436 del Ministro della pubblica istruzione, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere.”

La modifica apportata appare coerente con il mutato quadro normativo posto che i corsi citati nell'originario testo del DPR n. 328/2001 (*i corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore*) sono ovunque desueti e, di fatto, sostituiti dalla nuova offerta formativa rappresentata dagli “Istituti Tecnici Superiori”.

Per l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati nulla cambia perchè già da diversi anni avevamo autonomamente deciso di riconoscere il percorso di studio dei nuovi Istituti Tecnici Superiori (*purchè coerenti con le attività libero-professionali*) come idoneamente sostitutivi dei 18 mesi di tirocinio professionale.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Orlandi)